

Mancato ricevimento fattura elettronica tra TD20 e TD29

Numero: **49/2025**

Gruppo: **RAVVEDIMENTO E SANZIONI**

Oggetto: **MANCATO RICEVIMENTO FATTURAZIONE ELETTRONICA**

Norme e prassi: ART. 46, COMMA 5 DEL D.L. 331/1993; ART. 6, COMM 8 E 9-BIS DEL D.LGS 471/1997; ART. 2 DEL D.LGS 87/2024; ALLEGATO A SPECIFICHE TECNICHE FATTURAZIONE ELETTRONICA, VERSIONE 1.9 AGGIORNATE AL 31.01.2025

Autori: SIMONE DIMITRI – CONSULENTE FISCALE IN TORINO
CLARA POLLET – DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE IN TORINO

Sintesi

Con la **nuova versione** delle **specifiche tecniche** della **fatturazione elettronica** viene **introdotto**, a decorrere **dal 01.04.2025**, un **nuovo tipo documento TD29** per gestire l'**omessa o irregolare fatturazione** del **fornitore italiano**, in base al nuovo comma 8 dell'art. 6 del D.Lgs 471/1997.

Il **tipo documento TD20 resta utilizzabile** per le **altre ipotesi di omessa fatturazione** (fornitore UE o IT per operazioni in reverse charge).

Gli argomenti

1. PREMESSA
2. UTILIZZO DEL TIPO DOCUMENTO TD20 E VIOLAZIONI COMMESSE FINO AL 31.08.2024
3. VIOLAZIONI COMMESSE DAL 01.09.2024
4. UTILIZZO DEL TIPO DOCUMENTO TD29 DAL 01.04.2025

Premessa

Il fornitore o prestatore che **non emette la fattura elettronica** per documentare l'operazione, oppure emette **un documento irregolare** (errata fatturazione) commette un errore, sanzionabile ai fini IVA.

L'errore commesso dal cedente **incide sul comportamento del cliente dell'operazione**; infatti, in base a quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 471/1997¹, il cessionario/committente dell'operazione deve **attivarsi per segnalare l'errore della controparte**, emettendo un'autofattura (ad oggi, file XML con specifico Tipo Documento), per **segnalare l'omissione/errore all'Agenzia delle entrate**.

**ERRATA/OMESSA
FATTURAZIONE DEL
CEDENTE/PRESTATORE**

Il cessionario/committente deve attivarsi per segnalare l'errore/omissione

L'eventuale inerzia del cliente è punita con sanzione amministrativa

L'art. 6, comma 8 del D.Lgs. 471/1997 prevede una specifica disciplina che il cessionario/committente deve seguire per **segnalare l'errore del proprio fornitore/prestatore**. Tale norma è stata recentemente modificata² **riducendo il carico sanzionatorio** per il cliente dell'operazione e **modificando gli adempimenti in capo allo stesso**.

VERSIONE ANTE MODIFICHE	VERSIONE POST MODIFICHE ³
<p>Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a regolarizzare l'operazione con le seguenti modalità:</p>	<p>Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al settanta per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a comunicare l'omissione o l'irregolarità all'Agenzia delle entrate, tramite gli</p>

¹ violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

² art. 2 del D.Lgs 87/2024.

³ la nuova versione si applica alle violazioni commesse a partire dal 01.09.2024.

<p>a) se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, presentando all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell'imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla fatturazione delle operazioni;</p> <p>b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all'ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta</p>	<p>strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare. È escluso l'obbligo di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dall'emittente della fattura o di altro documento, riferite ai titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dall'imposta sul valore aggiunto derivati da un requisito soggettivo del predetto emittente non direttamente verificabile</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conseguentemente, sono state **variate le specifiche tecniche della fatturazione elettronica**⁴, con l'introduzione del **Tipo documento TD29** per gestire la **comunicazione dell'errore/omissione** che il cessionario dell'operazione deve effettuare all'Agenzia delle entrate.



Le nuove specifiche tecniche – versione 1.9 – sono state aggiornate il 31.01.2025 ma sono **utilizzabili solo dal 01.04.2025**.

Utilizzo del tipo documento TD20 e violazioni commesse fino al 31.08.2024

Il **Tipo documento TD20** va utilizzato per gestire l'autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture.

Per le **violazioni commesse fino al 31.08.2024**, nei casi riportati nell'art. 6, comma 8 del D.Lgs 471/1997, ossia di **omessa fattura da parte del cedente/prestatore o di ricezione di una fattura irregolare**, il cessionario/committente, **previo versamento dell'IVA con F24** (codice tributo 9399), doveva **emettere un'autofattura con tipologia "TipoDocumento" TD20**, indicando **l'imponibile, la relativa imposta e gli importi** per i quali non si applica l'imposta.

⁴ allegato A, specifiche tecniche fatturazione elettronica versione 1.9.

Riproduzione vietata

LICENZA 16fol89do0a9

www.fiscoetasse.com

"La vita non è un problema da risolvere, ma una realtà da sperimentare"

SØREN KIERKEGAARD

Nell'autofattura andava indicato come "fornitore" **l'effettivo cedente o prestatore** e come "cliente" sé stessi.

A seguito delle modifiche operate dal D.Lgs 87/2024 all'art. 6, comma 8 del D.Lgs 471/1997, **entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura**, il cessionario/committente è obbligato a **comunicare l'omissione all'Agenzia delle Entrate, senza dover versare l'imposta**: la modifica normativa si applica per le **violazioni commesse a partire dal 01.09.2024**.

Pertanto, per **violazioni commesse fino al 31.08.2024**, continua a **trovare applicazione la norma previgente** (emissione autofattura TD20 e versamento dell'IVA).



In occasione di **Telefisco 2025** l'Agenzia delle entrate ha chiarito che **la violazione (omessa/irregolare fattura) resta soggetta alla vecchia sanzione** (art. 6, co. 8 versione ante modifiche) in base alla **data in cui la fattura doveva essere emessa**, o se emessa irregolarmente, in base alla data di emissione.

Così, ad **esempio**, in riferimento a **fatture omesse dal fornitore nel mese di maggio 2024** per la regolarizzazione trova applicazione la **vecchia normativa**.

Il **Tipo documento TD20** è utilizzato anche in **altre ipotesi di omessa/errata fatturazione**, quali:

- ◆ **operazioni di acquisto soggette a reverse charge interno**
- ◆ **acquisto di beni o servizi da UE**

Nel **primo caso – acquisti soggetti a reverse charge in Italia** – il **cessionario/committente di un'operazione soggetta ad inversione contabile**, nel caso di **omessa fattura da parte del fornitore/prestatore** (o di ricezione di una fattura irregolare), deve **emettere una fattura**⁵, o provvedere alla sua regolarizzazione, e **all'assolvimento dell'imposta mediante inversione contabile**⁶ e può farlo trasmettendo allo SDI:

- ◆ un **tipo documento TD20**, indicando l'imponibile e il **sottocodice della Natura N6** (N6.1, N6.2 eccetera) relativo al tipo di operazione cui si riferisce l'autofattura. Nell'autofattura dovrà indicare come cedente l'effettivo cedente o prestatore e come cessionario sé stesso;
- ◆ a seguire, un **tipo documento TD16** con l'**indicazione della relativa imposta**.



Tale **procedura resta invariata anche per le violazioni commesse dopo il 01.09.2024**, non essendo stata oggetto di interventi/modifiche normative.

⁵ ex art. 21 del D.P.R. 633/1972.

⁶ ai sensi dell'art. 6, comma 9-bis del D.Lgs 471/1997.

Nel secondo caso – **acquisti di beni o servizi da controparti UE - ossia qualora a fronte di un acquisto intracomunitario**⁷, o di una **prestazione di servizi rilevante nel territorio dello Stato** resa da un prestatore UE o **di acquisto di beni già presenti in Italia da cedente UE**, il cliente che non **abbia ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**⁸ oppure abbia ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, deve **emettere un'autofattura**⁹ e può farlo trasmettendo allo SDI:

- ◆ un **tipo documento TD20**, indicando **l'imponibile** e il **sottocodice della Natura N2.1** nel caso di acquisti da soggetto UE di servizi o di beni già presenti in Italia, oppure la **Natura N3.2** nel caso di acquisti intracomunitari. Nell'autofattura dovrà indicare come cedente l'effettivo cedente o prestatore e come cliente sé stesso;
- ◆ a seguire, un **tipo documento TD17, TD18 o TD19** con l'**indicazione della relativa imposta**.



La trasmissione di un tipo documento TD17, TD18 o TD19 nelle ipotesi di cui sopra consente di adempiere **anche alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere**¹⁰ per le operazioni effettuate a partire dal 01.07.2022.

Violazioni commesse dal 01.09.2024

Per le **violazioni commesse dal 01.09.2024** – omessa/irregolare fattura imponibile IVA – trova applicazione la seguente disciplina:

- ◆ il **cessionario** o il **committente** che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, **abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge** o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, **è punito**, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con **sanzione amministrativa pari al settanta per cento dell'imposta**, con un **minimo di euro 250**, sempreché **non provveda a comunicare l'omissione o l'irregolarità all'Agenzia delle entrate**, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, **entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura** o da quando è stata emessa la fattura irregolare;
- ◆ è **escluso l'obbligo di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dall'emittente** della fattura o di altro documento, riferite ai titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dall'imposta sul valore aggiunto derivati da un requisito soggettivo del predetto emittente non direttamente verificabile.

Pertanto, la norma attualmente in vigore prevede una **comunicazione all'Agenzia delle entrate senza l'onere di versare l'IVA tramite F24**.

⁷ di cui all'art. 38, commi 2 e 3, lettere b) e c) del D.L. 331/1993.

⁸ art. 6 del D.P.R. 633/1972.

⁹ nelle ipotesi riportate nell'art. 46, comma 5 del D.L. 331/1993 ed in quelle ad esse assimilate.

¹⁰ di cui all'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs 127/2015.

Le nuove **specifiche tecniche della fatturazione elettronica – versione 1.9 aggiornate al 31.01.2025** – introducono il Tipo documento TD29 per assolvere a tale comunicazione.

Le nuove specifiche tecniche però **entreranno in vigore dal 01.04.2025**.


Specifiche tecniche versione 1.9

Documentazione utilizzabile dal 1° aprile 2025

 [Allegato A - Specifiche tecniche vers 1.9 – pdf](#) – (aggiornate il 31 gennaio 2025)

In caso di **violazioni commesse dal 01.09.2024 al 31.03.2025**, a parere di chi scrive, il cessionario/committente che incappa nell'omessa/errata fatturazione della controparte può **continuare ad emettere un Tipo documento TD20**, senza versare l'IVA relativa all'operazione.

Il file xml TD20, in questo caso, **assolve l'obbligo gravante sul cliente di comunicare l'omissione/errore all'Agenzia delle entrate**.



Caso pratico

La società Acquisti srl ordina dei beni dalla società Forniture spa, con consegna avvenuta nel mese di ottobre 2024. Nonostante i numerosi solleciti, il cliente non riceva la fattura elettronica e, decorsi 90 giorni dal termine ultimo di emissione della fattura (15.11.2024), il 13.02.2025 attiva la procedura di regolarizzazione dell'operazione.

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini Iva: IT111111111111 Denominazione: FORNITURE S.p.A. Indirizzo: Via Fermi, 10 Comune: Novara Cap: 28100 Nazione: IT	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini Iva: IT222222222222 Denominazione: ACQUISTI S.r.l. Indirizzo: Via Dante, 33 Comune: Collegno Cap: 10093 Nazione: IT			
Tipologia documento				
TD20 Autofattura per regolarizzazione	Art. 73			
Numero documento				
1-S	13.02.2025			
Data documento				
Codice destinatario				
0000000				
Cod. articolo				
XXX	Descrizione			
	Comunicazione omessa fatturazione, con merce ricevuta il 30 ottobre 2024			
Quantità				
200	500			
Prezzo unitario				
	cm			
UM				
Sconto o magg				
	22			
% Iva				
	100.000,00			
Prezzo totale				
RIEPILOGHI IVA E TOTALI				
Esigibilità Iva / Riferimenti normativi	% Iva	Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta
Esig. non dich. (si presume immediata)	22,00		100.000,00	22.000,00
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione	Valuta	Totale documento	
		EUR		122.000,00

Utilizzo del tipo documento TD29 dal 01.04.2025

Dal 01.04.2025, entrano in vigore le nuove specifiche della fatturazione elettronica (**versione 1.9**).

Nelle nuove specifiche è stato variato lo schema XSD della fattura ordinaria per l'introduzione di **un nuovo tipo documento TD29** per la **comunicazione all'Agenzia delle entrate della omessa o irregolare fatturazione**.

Di conseguenza, sono stati adeguati anche i **relativi codici errore**:

- ◆ se tra i dati del cedente il **codice Id Paese** ha un valore **diverso da IT**, ma il **TipoDocumento è TD29**, il file viene scartato **con codice errore 00473**.
- ◆ se la **partita IVA esposta** nel campo del cedente (quella del fornitore che ha omessa la fatturazione) **risulta cessata da oltre 5 anni rispetto alla data del documento**, il file viene scartato con **codice errore 00323**.
- ◆ se il **cedente/prestatore è uguale al cessionario/committente**, il file viene **scartato con codice errore 00471**.



Ti ricordiamo che [puoi accedere all'Area Riservata](#) del Sito dove è disponibile on line, per gli abbonati, **l'archivio di tutte le Circolari del Giorno**.